Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI - 1337

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASADEI AMELIA, GORIA, CITTERIO, BROCCA, MENE-GHETTI, PUMILIA, BORRI, LUSSIGNOLI, DE CINQUE, BURO MARIA LUIGIA, FORNI, ZANIBONI, CASATI, GOT-TARDO, CITARISTI

Presentata il 15 dicembre 1976

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in tema di partecipazione dei comuni all'accertamento delle imposte dirette sul reddito delle persone fisiche

Onorevoli Colleghi! — L'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, disciplina la partecipazione dei comuni all'accertamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

Tale partecipazione, prevista peraltro nella legge delega sulla riforma tributaria, trova la sua concretizzazione attraverso la trasmissione all'Ente locale di copia delle denuncie uniche pervenute agli uffici delle imposte e degli accertamenti che lo stesso ufficio delle imposte dovesse contestare ai contribuenti.

Sulla scorta di tali dati al comune viene riconosciuta la possibilità di proporre attraverso una delibera della giunta comunale « l'aumento degli imponibili indicando per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e formulando ogni idonea documentazione atta a comprovarla ».

In realtà la legge delega (punto 3 dell'articolo 10) prevedeva la partecipazione dei comuni all'accertamento non solo attraverso la procedura poi recepita nel citato articolo 44 e richiamata più sopra, ma anche attraverso la possibilità, agli stessi garantita, di segnalare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie relative ai soggetti residenti e di integrare, ovviamente con comunicazioni agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, gli elementi contenuti nelle dichiarazioni tributarie annuali.

La stesura dell'articolo 44 ha disatteso le ultime indicazioni creando potenziali conflitti di competenze che potrebbero paradossalmente risolversi in una sostanziale dichiarazione di irreversibilità delle segnalazioni dei comuni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il recente dibattito relativo alla necessaria riforma del complesso normativo che disciplina la finanza locale ha già messo in evidenza come fondamentale resti la visione unitaria del prelievo fiscale e come inopportuno debba essere considerato il proliVII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ferare di strutture autonome di accertamento; lo stesso dibattito non ha però intaccato il principio di fondo sancito nel citato articolo 10 della legge n. 825 del 9 ottobre 1971 e ciò, a parere dei proponenti, soprattutto perché è incontestabile il ruolo che le autonomie locali, attraverso il loro normale operare sui terreni istituzionali e la loro capacità di farsi punto di riferimento della crescita di sensibilità sociale, possono svolgere anche sul terreno tributario.

La presente proposta tende quindi a rimediare ad una omissione esplicitando con chiarezza la possibilità dei comuni di integrare con dati, fatti ed elementi rilevanti le denunce uniche dei redditi trasmesse dalla Amministrazione finanziaria.

Va ancora rilevato che una partecipazione come quella proposta dei comuni nell'accertamento consente anche un democratico e corretto controllo sulla amministrazione finanziaria stessa: tale controllo troya in-

fatti il suo fondamento nel confronto tra l'accertamento trasmesso al comune ai sensi del citato articolo 44 e le precedenti segnalazioni del comune stesso e risulterebbe tanto più efficace in caso di mancata contestazione dei maggiori imponibili rilevati dai comuni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In conclusione ancora si ricorda che altre proposte, già presentate o annunciate, affrontano il complesso problema della finanza locale e delle nuove esigenze in tema di autonomia.

A questa il compito molto più modesto, ma riteniamo ugualmente significativo, di evitare mortificazione per quegli amministratori che già si sono avviati su una strada di proficua collaborazione con l'amministrazione finanziaria scontrandosi però con il carattere limitativo delle norme che si intendono integrare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

« Il comune di domicilio fiscale del contribuente inoltre, può segnalare, con delibera della giunta comunale immediatamente esecutiva, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 indicando a tal fine dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarle ».